

AZIONE DEL COMMISSARIATO

Le importanti proposte del Governo circa gli obblighi di leva degli italiani all'estero.

Il Ministro degli Affari Esteri, di concerto coi Ministri della Guerra e delle Marina, ha di recente presentato al Senato un disegno di legge portante *Disposizioni per la leva all'estero*, che consta di cinque articoli. Riproduciamo la relazione e il disegno di legge.

RELAZIONE.

«Il Regio Governo, animato dal desiderio di assicurare la continuità dei vincoli nazionali con gli italiani sparsi nel mondo in operose colonie, ha creduto opportuno di preparare il seguente disegno di legge per facilitare agli emigrati il compimento dei loro obblighi di leva ed impedire che la inosservanza di tali obblighi possa avere dannose conseguenze per loro e per lo sviluppo e l'incremento dei nostri centri di emigrazione.

Con questo disegno di legge, mentre rimane affermato per tutti il dovere del servizio militare che diviene efficace senza eccezioni nei casi di mobilitazione generale, si rinuncia esplicitamente alla chiamata alle armi, in tempo di pace, di coloro che risiedono all'estero.

Difficoltà non lievi, di ordine economico e familiare, impediscono ben sovente ai nostri emigrati di ritornare in patria per compiervi il loro periodo di leva. Ne consegue che, loro malgrado, migliaia di connazionali emigrati vengono annualmente dichiarati renitenti e colpiti dai rigori della legge.

E queste masse di renitenti e di condannati sono inesorabilmente portate ad allentare, e poi a rompere, i vincoli più cari che le legano alla patria lontana.

Colpiti dalla legge penale, praticamente impossibilitati a tornare nel Regno, messi in margine della vita delle nostre colonie, nelle quali essi non possono più autorevolmente portare il contributo della loro intelligenza e dei loro averi, i connazionali renitenti debbono necessariamente staccarsi da tutto ciò che è italiano, per avvicinarsi ogni giorno di più al paese che li ospita e farvisi una nuova esistenza, abbandonando la loro originaria nazionalità. Innumerevoli schiere di uomini operosi sono così perduti

per l'Italia che non avrà più da essi alcun aiuto nè nelle opere di pace, nè al momento del pericolo.

Un regime così severo e che conduce a così gravi conseguenze per l'esistenza delle nostre Colonie all'estero, non ha poi alcun pratico carattere di utilità, giacchè se l'imposizione della chiamata alle armi in tempo di pace sui giovani che si trovano fuori dei confini della Patria fosse efficace, non farebbe che aumentare la sproporzione già grave tra l'alto gettito annuale delle leve e la bassa cifra della forza bilanciata.

Col presente disegno di legge si intende legalizzare uno stato di fatto esistente, evitando l'inesorabile rottura dei rapporti con gli emigrati.

Un profondo sentimento di patriottica fratellanza verso coloro che portano al di là dei monti e dei mari il lavoro d'Italia ha guidato il pensiero del Governo nella ricerca di questo modo pratico onde risolvere un doloroso fenomeno che veniva a gravare da anni sulla Nazione.

Il disegno di legge che il Governo sottopone alla Vostra approvazione riconsacrerà fra gli italiani sparsi nel mondo gli affetti e i vincoli verso la grande Patria di origine che li segue sempre con sollecitudine nelle dure vie del lavoro e del progresso e che attende di trovarli compatti attorno alle bandiere al momento del pericolo ».

DISEGNO DI LEGGE.

« Art. 1. — I nazionali residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di Leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie Autorità diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti Autorità del Regno.

Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne daranno notizia pel tramite del Ministero della guerra o della marina al Consiglio di Leva, al Comando del Distretto militare o all'Autorità militare marittima competente, secondo che si tratti di iscritti di leva di terra o di mare, o di individui già arruolati.

Art. 2. — I militari di cui al precedente articolo sono dispensati, in tempo di pace dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite, in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

Art. 3. — Coloro che rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età sono obbligati a compiere la ferma con la prima classe che sarà chiamata alle armi, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita anche della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato nell'esercito regolare del Paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi.

In quest'ultimo caso però essi potranno essere chiamati alle armi per completare la loro istruzione militare.

Quelli che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di età sono dispensati dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe di leva.

Art. 4. — Potranno ottenere la facoltà di permanere nel Regno, senza obbligo di prestare servizio alle armi, coloro che rimpatriano per ragione di studio finchè duri il corso degli studi intrapresi, e quelli che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purchè la permanenza di questi ultimi non superi i sei mesi.

Disposizioni transitorie: Art. 5. — I renitenti e i mancanti alla chiamata alle armi di classi che non furono comprese nella mobilitazione generale possono beneficiare delle disposizioni della presente legge e regolarizzare in via amministrativa la loro posizione, facendone formale richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore di essa, alla Regia Autorità diplomatica o consolare, e i primi rilasciando inoltre il prescritto atto di sottomissione.

Nello stesso modo e termine possono regolarizzare la loro posizione i renitenti della leva in corso sulla classe 1905».

Lo schema di provvedimenti legislativi che abbiamo riportato tende a soddisfare esigenze vivamente sentite e ripetutamente espresse dalle nostre collettività all'estero, conciliando tali esigenze col dovere indeclinabile verso la Patria.

A questo duplice fine si ispirava il Commissariato Generale dell'emigrazione ponendo, or è già molto tempo, allo studio il problema degli obblighi militari degli emigrati e i risultati delle proprie osservazioni raccogliendo in un concreto progetto che, sottoposto ai Ministri tecnici e da essi approvato e in qualche punto emendato, vien portato oggi finalmente alla prova delle discussioni parlamentari.

Il disegno di legge si allontana, per esigenze tecniche, dal primitivo progetto preparato dal Commissariato Generale dell'emigrazione. Ma poichè è presumibile che a tale progetto — espressione della vita vissuta al quotidiano contatto delle esigenze dei nostri emigrati — dovrà una riforma definitiva della materia sempre più avvicinarsi, così crediamo utile riprodurre qui di seguito alcuni documenti, che si riferiscono ai lavori preparatori del disegno di legge di cui trattasi.

In una relazione predisposta dal Commissariato Generale nel 1923 per il Consiglio Superiore dell'emigrazione, sul problema della cittadinanza degli emigrati e dei correlativi obblighi militari, si leggeva :

«L'aspetto nel quale si manifesta nella maniera praticamente più rilevante il contrasto fra le norme italiane sulla cittadinanza e quelle dei paesi di immigrazione, riguarda la condizione degli individui rispetto agli obblighi militari.

In base all'art. 8 della legge 1912, la perdita della cittadinanza da parte di chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e stabilisca od abbia stabilita all'estero la propria residenza, non esime dagli obblighi del servizio militare, salvo le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

Così, in base agli art. 1 e 7 della stessa legge, i figli degli italiani nati in paesi dai quali siano ritenuti propri cittadini per nascita, essendo, rispetto all'ordinamento giuridico nostro, cittadini italiani, sono soggetti all'obbligo militare, e, data la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 8, sembrerebbe che da tale obbligo non siano esenti anche se, divenuti maggiorenni od emancipati, abbiano dichiarato di rinunciare alla cittadinanza italiana.

E in queste disposizioni, per le quali la cittadinanza si concreta, in un determinato momento, per un individuo, nell'obbligo attuale del servizio militare, che si riassume nella sua parte essenziale quel complesso di inconvenienti, per cui tanto si discute sul problema della cittadinanza degli emigrati.

Indubbiamente quelle disposizioni discendono logicamente da un principio generale di diritto: quello dell'uguaglianza dei cittadini negli obblighi verso lo Stato. Ma il rispetto formale a questo principio di uguaglianza non porta a disconoscere troppo recisamente una sostanziale diversità di situazioni? Colui che è nato all'estero, e che dal paese dove è nato e risiede è considerato cittadino e assoggettato agli obblighi militari, non si trova in una situazione profondamente diversa da chi è nato e risiede nel Regno?

A prescindere da queste domande, vi è un'altra considerazione di ordine realistico. Le norme giuridiche intanto hanno ragion d'essere in quanto rispondono nella loro efficienza ad una utilità sociale. In particolare, le accennate disposizioni della legge del 1912 e quelle correlative delle leggi sul servizio militare si devono considerare sotto l'aspetto del loro risultato pratico. Ora, posto così il problema, esso non è più una questione di principi teorici, ma diventa un problema suscettibile di essere risoluto con criteri sperimentali. La guerra recente è stata l'esperienza, che ha messo alla prova l'efficienza pratica di quelle disposizioni. Quali siano stati i risultati di tale esperienza, è troppo noto, perchè sia il caso di richiamarli.

Dopo tale esperienza, è il caso di considerare se non sia opportuno introdurre nella legislazione italiana delle modificazioni, che la rendano più aderente alla realtà.

A questo riguardo, converrebbe modificare l'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge del 1912 nel senso che, almeno nel caso di rinuncia alla cittadinanza italiana per aver acquistato senza concorso di volontà propria la cittadinanza di uno Stato *transoceanico*, la perdita della cittadinanza italiana liberi definitivamente anche dagli obblighi militari in Italia.

In secondo luogo, sarebbe desiderabile che nelle leggi italiane sul reclutamento si considerasse con maggiore larghezza di criteri la situazione

dei cittadini italiani residenti all'estero, e specialmente nei paesi transoceanici, per ciò che concerne l'adempimento effettivo degli obblighi militari. A tale effetto, l'istituto dell'*esonero* o della *dispensa*, già conosciuto dalle nostre leggi sull'ordinamento militare, potrebbe fornire il mezzo per conciliare, con le opportune cautele, le esigenze del principio di uguaglianza dei cittadini rispetto agli obblighi militari con il riguardo dovuto alle particolari condizioni in cui si trovano gli emigrati ».

Detta relazione, sul problema della leva all'estero, concludeva affermando la « *opportunità di una revisione parziale della legge sulla cittadinanza nel senso di non far sopravvivere l'obbligo del servizio militare per coloro che hanno acquistato la cittadinanza di uno Stato transoceanico senza concorso di volontà propria ed hanno rinunciato alla cittadinanza italiana; e di rivedere le disposizioni relative al servizio militare per gli italiani residenti in paesi transoceanici nel senso di estendere le dispense* ».

Quasi in conseguenza di queste conclusioni e dei propri studi sull'argomento il Commissario Generale dell'emigrazione, ai primi del 1924, sottoponeva a S. E. il Ministro degli Esteri una relazione per proporre un concreto provvedimento sul servizio di leva all'estero, informato ai criteri suesposti.

Diceva la relazione :

Richiamo in particolar modo l'attenzione dell'E. V. sull'unito schema di Decreto, col quale, accogliendosi il voto reiteratamente manifestato dalle nostre colonie, resta soppresso l'obbligo del servizio militare in rapporto ai nostri emigranti finchè duri la loro residenza all'estero, salvo a risorgere allorchè essi spontaneamente rientrano nel Regno prima di aver raggiunto un certo limite di età. Questa ardita innovazione che si vuole introdurre negli istituti giuridici della leva, più che suggerita è imposta da inderogabili esigenze d'ordine morale, economico e pratico.

È noto infatti che il principio della obbligatorietà del servizio militare esteso ai nostri emigranti è in gran parte fallito al suo scopo immediato e mediato, avuto riguardo al numero limitatissimo e quasi trascurabile di coloro che vi ottemperano, di guisa che l'averlo mantenuto nelle sue linee generali inalterato in rapporto a coloro che vivono fuori i confini della Patria, pur con le attenuazioni concesse dalla legge, ha avuto finora il duplice deleterio effetto d'ingenerare da un lato il fenomeno così vasto e impressionante della renitenza e della diserzione all'estero, e d'indurre dall'altro i nostri nazionali ad assumere un atteggiamento ostile verso il paese d'origine, e di rompere con questo ogni rapporto, per assumere, sotto l'impulso di nuove leggi e la pressione d'interessi nuovi, la cittadinanza dei paesi che li ospitano. Così alla perdita del soldato si aggiunge la perdita del cittadino, con grave scapito del prestigio nazionale ed incalcolabile danno del nostro paese, che vede andare nel tempo e nello spazio inutil-

mente smarrite e disperse le più vitali energie. Fra le molteplici cause che determinano questa incresciosa situazione due essenzialmente vanno messe in particolare rilievo. L'una si riferisce a quel complesso di considerazioni per cui i nostri connazionali per venire in Italia a prestare servizio militare si vedono costretti non soltanto a troncare ad un tratto, senza speranza di poter in seguito riallacciare, le relazioni d'affari intraprese con grandi stenti nella nuova residenza, ma ad abbandonare la famiglia, i beni, l'occupazione, tutto ciò che son riusciti ad acquistare con aspra fatica.

L'altra deriva dalla non infrequente impossibilità di sostenere a proprio carico le ingenti spese di viaggio per il rimpatrio, onere che per criteri di rigida ed imprescindibile economia non può essere assunto dallo Stato, specialmente ora in vista dell'asprezza e dell'alto costo dei noli: il che costituisce, più che una causa, una giustificazione dell'inadempienza degli obblighi militari. Data quindi la gravità del sacrificio imposto non è da meravigliarsi se l'interesse familiare ed economico agisca come motivo opposto e prevalente al sentimento del dovere, la cui forza morale del resto non può essere compresa e sufficientemente valutata dalla coscienza poco evoluta delle masse lavoratrici emigrate. Nè d'altra parte deve apparire fondata la preoccupazione che la proposta riforma abbia a risolversi in un pericoloso eccitamento all'emigrazione, la quale, come conseguenza immediata e diretta del principio che regola il movimento di attrazione e repulsione degli elementi di forza fattiva dell'umana convivenza, ha determinanti d'indole demografica e sociale, ed obbedisce, nel suo svolgimento e sviluppo all'inderogabile e ferrea legge dell'economia, all'infuori e al disopra di ogni artificioso espediente diretto a favorire o ad ostacolare il flusso emigratorio. I vantaggi invece che si conseguirebbero dalla proposta riforma sono così evidenti, da rendere superflua ogni insistenza sull'argomento. Essa coincide con un alto interesse nazionale, che esige che questa Italia vagante e diffusa per il mondo, sia una forza materiale e morale per la patria, in modo che da ogni parte ove vive e si agita la nostra stirpe, sorga una nuova e feconda cooperazione, che permetta più agevolmente e con mutuo beneficio di raggiungere gli obbiettivi comuni.

La progettata dispensa è condizionata all'obbligo di conoscere la lingua, la storia e la geografia italiana ed anche alla circostanza di avere frequentata una palestra ginnastica o il tiro a segno. Sono questi elementi non dubbi per dare una vigorosa spinta, specie in paesi continentali, alla conservazione della nazionalità italiana e all'incremento dello spirito nazionale.

Se infine si tien conto della necessità di esonerare le autorità diplomatiche e consolari da un complesso oneroso di funzioni di carattere non soltanto giuridico-amministrativo, ma tecnico, che oltre a richiedere una speciale competenza implicano lo spreco di energie e di mezzi, che possono più efficacemente essere devoluti ad altra finalità, è da ritenere che per la soluzione nel senso suindicato del gran problema non sarà per mancare la maggiore cooperazione delle autorità competenti.

Alla relazione seguiva il seguente schema di Decreto :

« Agli articoli dall'88 al 95 del vigente Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito sono sostituiti i seguenti :

Art. 1. — Sono dispensati dal presentarsi alle armi finchè duri la loro residenza all'estero :

a) gli iscritti nati e residenti all'estero ;

b) gli iscritti che prima del loro concorso alla leva emigrano a scopo di lavoro in qualsiasi nazione ;

quando dimostrino di conoscere la lingua italiana, di avere elementari cognizioni di geografia e di storia patria, e di avere frequentato con profitto almeno per un anno, una palestra ginnastica preferibilmente presso un'associazione di carattere nazionale laddove questa esista.

In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovano di rimpatriare in tempo utile.

Art. 2. — Gli iscritti di cui all'articolo precedente, rientrando nel Regno, devono immediatamente presentarsi al proprio Consiglio di leva per essere sottoposti all'esame personale ed all'arruolamento.

Se riconosciuti abili e non si trovino nelle condizioni dalla legge previste per invocare la riduzione della ferma, saranno obbligati a prestare servizio coi militari della classe che sarà chiamata alle armi dopo il loro rimpatrio, a meno che essi non abbiano compiuto il 28° anno di età, nel qual caso saranno dispensati dal compiere la ferma se vengono in Italia per compiere studi, per tutta la durata degli studi stessi, o se rimpatriano per un periodo non superiore a sei mesi per motivi di salute o di commercio, o per rivedere la famiglia semprechè dimostrino di aver assoluto bisogno di far ritorno all'estero per accudire ai propri affari ed interessi».

S. E. il Ministro degli Esteri dava subito il suo parere, in massima favorevole, e disponeva che sul progetto sottopostogli fosse chiesto ufficiosamente il parere degli organi competenti del Ministero della Guerra, prima di promuovere i pareri ufficiali dei due Ministeri competenti. Il Commissario Generale si dirigeva, perciò, al Capo di Gabinetto del Ministro della Guerra, che in data 24 aprile 1924, rispondeva in questi termini :

« In esito alla gradita Sua lettera N. 1862 del 20 marzo p.p. con la quale V. E. chiedeva di conoscere preventivamente, in via officiosa e riservata, il parere, dal punto di vista tecnico, dei competenti uffici di questo Ministero in merito allo schema di decreto predisposto da cotesto on. Commissariato Generale per modificare gli obblighi di leva dei cittadini italiani residenti all'estero, pregiomi significarle che i criteri generali ai quali il divisato provvedimento è informato hanno incontrato l'adesione degli uffici predetti.

Tuttavia, in quanto ai criteri particolari da seguire per dare al decreto forma definitiva, gli uffici stessi ritengono opportuno un preliminare scambio di vedute con un rappresentante di codesto on. Commissariato Generale».

Il Commissario Generale dell'emigrazione passò, allora, la trattazione della questione alla Direzione Generale competente del Ministero Esteri, che la condusse a termine con la consueta abilità, avvalendosi anche della collaborazione dei funzionari del Ministero della Guerra e degli Esteri e dello stesso Commissariato.

Lo schema primitivo fu emendato dalla Commissione dei funzionari e poi fu anche lievemente corretto dal Ministero della Guerra; ed in seguito fu di nuovo emendato anche dal Commissariato generale dell'emigrazione.

Interpellati sul nuovo testo, integrato dalle proposte modificazioni, i Ministeri della Guerra e della Marina, questi, in linea di massima, accolsero le aggiunte e modificazioni proposte.

Fu, in conseguenza, redatto un nuovo schema dal Ministero della Guerra, che, essendo sostanzialmente rispondente, nelle linee generali, ai criteri che avevano indotto il Ministro degli Esteri a promuovere il primitivo provvedimento, raccolse oltre quello del Ministero della Marina, l'approvazione del Ministro degli Esteri.

E così, promosso dai tre Ministri interessati, veniva presentato al Parlamento il progetto di legge che si trova — come si è detto — sottoposto ora all'esame del Senato.

Restava ed è viva nel Commissariato la soddisfazione di avere richiamato l'attenzione e l'esame del Ministro degli Esteri sull'importante questione, promuovendo un provvedimento legislativo, che è volto a regolare, in un campo particolarmente delicato quale è quello del tributo militare, i rapporti fra la madrepatria e i suoi emigrati.

L'opera del Governo per valorizzare l'emigrazione. — Nel 1924 è stata intensificata, sulla scorta della passata felice esperienza, la valorizzazione della mano d'opera a mezzo di un'accurata preparazione professionale dei candidati all'espatrio. I *corsi professionali* per emigranti con l'anno scolastico 1923-24 furono portati a 46 e si estesero dal Veneto alla Lombardia, alla Toscana, agli Abruzzi, secondo l'ancor viva tradizione artigiana dei nostri centri provinciali. Si sono poi già aperti i corsi del 1924-25, che assumono non soltanto una maggiore ampiezza numerica, ma anche un maggior grado di aderenza alle necessità dell'emigrazione come si determina in ciascun centro. I corsi già aperti nella fine del 1924 sono novanta, e per la prima volta sono stati isti-

tuiti anche speciali corsi per mestieri non compresi nelle arti edili e cioè per agricoltori capi-squadra, specialisti e per colonizzatori.

A quest'opera di preparazione specifica si è aggiunta, intensificata, quella di informazione e di preparazione generica, a mezzo soprattutto della nuova istituzione dei *Delegati provinciali*, che, sperimentata appunto nel 1924 e coordinata dal centro, ha fatto prova, eccellente, nel suo compito di informazione, di tutela, di vigilanza e di assistenza del candidato all'espatrio, e della sua protezione dai danni e dai dolori dell'emigrazione irregolare. Ai Delegati provinciali sono state affidate pure nel 1924 le *Cattedre ambulanti dell'emigrazione*, donde irradia per ogni angolo del paese tutta un'opera assai apprezzata di propoganda per l'elevazione morale e culturale.

Con l'istituzione dei Delegati provinciali, l'inchiesta sui mercati esteri di lavoro, che il Commissariato aveva istituito e nel 1924 ha sviluppato, si è venuta saldando con un corrispondente servizio di informazioni sul mercato interno di lavoro. E le informazioni sullo stato di tali mercati come sull'emigrazione in genere, si sono ancora portate ai candidati all'espatrio con una larga diffusione di « *Notizie* », del « *Bollettino* » mensile, e di altre pubblicazioni apposite; guide, avvertenze, lezioni, inchieste, condensate in opuscoli di facile consultazione. Pure nel 1924 si è pubblicata una *Collana* di sette volumetti destinati sotto il titolo « L'Emigrazione italiana » alla volgarizzazione della vasta e complessa attività che lo Stato italiano dedica alla sua gente emigrante e alle principali condizioni di questa.

Nell'anno scorso si sono spiegate particolari cure per la tutela dell'emigrazione in partenza, sia nei porti d'imbarco e nei luoghi di confine, sia a bordo. Le *Case* e i *Ricoveri per emigranti* previsti dalla legge del 1901 non erano riusciti ad essere concretati in realtà effettiva dalle più che ventennali discussioni dei corpi consultivi. Nel 1924 si è rotto ogni indugio, e mentre a Napoli si è iniziata la costruzione di una più ampia Casa, a Bardonecchia se ne è aperta una, che ospita già le numerose migliaia di emigranti che attraversano il confine verso la Francia; a Genova si sta negoziando per ottenere dal Comune il complemento dell'area prescelta e già ottenuta da quel Consorzio portuale; a Trieste si sta acquistando un apposito fabbricato, e un altro si sta contrattando a Ventimiglia.

Ma nell'attesa di queste costruzioni definitive, si è attuata la facoltà, predisposta con regolare decreto, di requisire alberghi e aree in luogo acconcio per alloggiare emigranti. E si è già requisito un vasto albergo a Napoli, due alberghi a Genova, con tutto un piano di precise disposizioni per regolare e proteggere la permanenza dell'espatriante nei porti d'imbarco, moralizzando de-

cisamente l'ambiente emigratorio di quei porti importanti, e normalizzando i servizi che fanno capo all'emigrazione.

L'intendimento di avere un'emigrazione severamente selezionata dal punto di vista fisico e sanitario, tale da dare un minimo di reiezioni allo sbarco, ha indotto a nuove disposizioni per la *bonifica sanitaria* nei porti e per l'assistenza degli *emigranti a bordo*. Nel decorso anno si sono ottenute nuove migliorie negli scompartimenti di terza classe dei piroscafi, specie nell'uso delle lenzuola, dei bagni e dei lavandini, e nell'adozione del refettorio con stoviglie sufficienti e appropriate: si stanno impiantando biblioteche di cultura e la cinematografia istruttiva e dilettevole. Questa sarà impiegata su vasta scala anche nei comuni rurali per la preparazione del candidato all'espatrio.

Correlativamente si è provveduto a rendere più efficace l'azione del Regio Commissario a bordo, mettendolo in condizione più agevole per compiere l'opera benemerita di assistenza degli emigranti.

Notevole rilievo — oltre la repressione dell'*emigrazione clandestina* — ha avuto nell'anno scorso, sia quantitativamente che qualitativamente, il servizio *giurisdizionale*, reso più agile dalle speciali norme di una procedura semplice e facile, che ha permesso la sollecita soluzione di controversie numerose e complicate tra emigranti e vettori. I ricorsi risolti sono stati 850, e si sono realizzati a favore degli emigranti circa 2 milioni di lire.

Assistenza economica e morale all'estero. — Si è continuato a spiegare una sempre più assidua tutela degli interessi materiali e morali dei nostri emigrati; a tal fine è stata accresciuta la rete degli Uffici e dei Corrispondenti dell'emigrazione, ed è stata facilitata la costituzione di Patronati. Oltre la normale intensificata attività — volta a trovare sempre più ampi sbocchi alla nostra emigrazione, a mantenere i rapporti fra emigranti e madre patria, ad assistere gli emigrati in caso di infortuni o di bisogno in genere, — i nostri uffici all'estero, con la propulsione e la coordinazione del Commissariato, hanno continuato, con nuovi risultati positivi, l'opera di assistenza per la liquidazione dei *danni di guerra* dei già emigrati negli Stati ex belligeranti, e delle *rendite operaie* negli ex Imperi centrali, e la difesa dei connazionali già *arruolati nell'esercito americano*.

Si è dato impulso alla revisione e alla prima stampa dei risultati del *censimento degli italiani all'estero*, che darà notizie esaurienti sulla consistenza e sull'attività delle colonie italiane all'estero, insieme coi risultati dell'inchiesta, esaurita nel 1924, sul trattamento giuridico degli italiani nei paesi stranieri.

Gli Uffici del Commissariato all'estero vigilano sull'applicazione degli accordi internazionali di *emigrazione e lavoro*, che com-

pletano la valorizzazione e la difesa dell'emigrante col preparargli all'estero un ambiente proprio e condizioni più vantaggiose.

Durante il 1924 si è maggiormente estesa la già vasta rete di accordi e convenzioni del genere. Due importanti accordi conclusi con la Francia (in materia di pensioni operaie l'uno, di assistenza medica ed ospitaliera l'altro), sono venuti a completare e migliorare opportunamente il trattato generale italo-francese del 1919. Un progetto di accordo di lavoro è stato comunicato alla Svizzera, trattative analoghe sono state avviate col Belgio e con la Polonia, e son note le vicende delle trattative collo Stato di S. Paolo.

In un campo più vasto di quello degli accordi bilaterali, quello delle convenzioni internazionali, è da rilevare l'attività spiegata anche nell'anno decorso. Infatti, l'Italia si è posta presso l'Organizzazione permanente del lavoro in una situazione di singolare prestigio, ratificando, appunto durante il 1924, ben sei progetti di convenzione, e dei più importanti, elaborati dalle Conferenze Internazionali, compresa la Convenzione, tanto discussa, delle otto ore; in tal modo si è raggiunto il numero di 11 ratifiche, non ancora conseguite da alcuno dei grandi Stati.

Nella Conferenza del 1924, con l'attiva partecipazione della Delegazione italiana, il Capo delle quale era stato chiamato a presiedere l'apposita Commissione, si è elaborato un progetto di convenzione, assai importante pei paesi di emigrazione come il nostro, sull'uguaglianza di trattamento fra nazionali e stranieri in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro. Inoltre, nelle sessioni del Consiglio dell'Ufficio Internazionale del Lavoro è stata accolta la proposta del Delegato Governativo italiano, affinché fossero portati alla Conferenza del Lavoro del 1926 e fossero studiati da una speciale commissione dell'Ufficio internazionale del Lavoro (come hanno fatto anche l'Istituto Internazionale di agricoltura, e la Società delle Nazioni), alcuni problemi dell'emigrazione interessanti per l'Italia. Quei problemi erano stati sollevati dalla Conferenza Internazionale che si tenne a Roma, nel maggio scorso, autentico successo del nostro Paese, che pure va segnato all'attivo dell'anno che si è testè chiuso.

Censimento della stampa italiana all'estero al 30 giugno 1924. — Fra le numerose iniziative del Commissariato generale dell'emigrazione, intese a rilevare nei suoi vari aspetti la vita delle nostre collettività emigrate, è particolarmente degna di rilievo quella di un censimento della stampa italiana all'estero. Non sono mancate finora pubblicazioni di associazioni e di privati nelle quali si desse un cenno più o meno diffuso dello sviluppo assunto, specialmente negli ultimi anni, dalla stampa coloniale italiana; ma un'indagine diretta a raccogliere per ogni paese notizie particolareggiate e precise non era stata finora promossa. Toccava al Commissariato far-

sene iniziatore: per una ragione generale, e cioè per l'interesse continuo che esso porta all'azione delle nostre collettività all'estero, e per una ragione specifica, e cioè perchè tale rilevazione appariva come naturale integrazione dell'altra, condotta felicemente a termine, per la raccolta di dati sull'efficienza numerica di dette collettività. Al censimento demografico doveva seguire, come difatti è seguito, il censimento della stampa, che testimonia di una delle più notevoli e significative attività di quelle nostre colonie.

Come già pel censimento delle collettività, anche per quello della stampa il Commissariato generale della emigrazione ha potuto contare sulla provvida collaborazione dei nostri Agenti diplomatici e consolari, le cui informazioni hanno costituito la più copiosa e sicura fonte di documentazione. I loro dati, riveduti e completati da altre rivelazioni, e opportunamente coordinati, danno ora un quadro complessivo del movimento giornalistico nelle nostre colonie demografiche.

Dal loro riepilogo risulta che complessivamente si pubblicano in quelle collettività: 22 quotidiani; 164 settimanali; 4 bimensili; 2 trimestrali; 1 semestrale; 2 annuali. Sei altri periodici compaiono saltuariamente.

Le collettività italiane che contano quotidiani sono: gli Stati Uniti (8); il Brasile (4); l'Egitto (4); l'Argentina (3); la Tunisia (1); il Cile (1); la Palestina (1).

Per quantitativo di periodici, prevalgono le collettività italiane degli Stati Uniti con 152; quelle del Brasile con 30; quelle dell'Argentina con 21.

In Europa, il maggior numero di nostri periodici si conta in Francia (9); in Africa, tanto la colonia italiana di Tunisia, quanto quella d'Egitto dispongono di 6 periodici. In Asia, 2 periodici italiani si pubblicano in Palestina; 1 in Cina; 1 in Siria. Le colonie dell'Australia ne hanno 2 (un settimanale ed un mensile).

Fra i giornali italiani che si stampano da maggior numero di anni, sono da segnalarsi: la *Patria degli Italiani*, di Buenos Aires, che è al suo 32° anno; l'*Imparziale* del Cairo (38° anno); il *Messaggero Egiziano* (49° anno); la *France et le marché italien* di Parigi (39° anno); l'*Unione* di Tunisi (39° anno); la *Voce d'Italia*, di Lima (38° anno); il *Progresso italo-americano*, di New York (45° anno); il *Corriere del Connecticut*, di New Haven (38° anno); l'*Italia*, di San Francisco di California (32° anno).

Altri dati interessanti potranno essere spigolati nel *Censimento della stampa italiana all'Estero al 30 giugno 1924*, edito a cura del Commissariato generale dell'emigrazione, che dà per la prima volta l'elenco particolareggiato, preciso e (si può dire con sicurezza) completo degli organi delle nostre collettività in terre straniere, delle quali essi raccolgono i voti e le speranze e mantengono viva la fede nazionale.

Organizzazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. — L'on. Mussolini, Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, recentemente ha diretto alle R.R. Rappresentanze Diplomatiche e ai R.R. Uffici Consolari all'Estero ed ai Prefetti del Regno due distinte circolari.

Nella prima di esse, dopo aver dichiarato che « le inevitabili e lamentate lacune che si sono di frequente dovute constatare nell'opera di tutela e di aiuto, di valorizzazione e di espansione dell'emigrazione italiana all'estero, indussero il Governo a creare un organismo che avesse cura di proteggere direttamente e con tale unica finalità, l'attività e i risparmi degli italiani fuori della Patria », è espresso il pensiero che, « ad imprimere maggiormente la caratteristica di protezionismo ed elevazione del ceto emigrante, riuscirebbe di vivo gradimento al Governo di poter trovare largo consenso di sottoscrizioni proprio fra gli emigranti, sui quali l'attività di propaganda da parte dei sigg. Consoli può utilmente agire al fine desiderato ». A questo proposito, il Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri rileva gli scopi di alto interesse nazionale che presiedono al nuovo Ente, costituito in forza del R. Decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148 ; chiarisce come la emissione di azioni di piccolo taglio (di cinquanta lire ciascuna) renda le sottoscrizioni stesse di facile portata ed accessibili anche ai più modesti risparmiatori ; e dà infine alle nostre Rappresentanze all'Estero le opportune istruzioni.

Nella circolare ai Prefetti del Regno, poi, l'on. Mussolini rileva che : « è interesse dell'Istituto, conforme allo spirito del decreto di fondazione, che anche i Comuni, le Provincie, le Casse di Risparmio, i Monti di Pietà e le Banche concorrano alla rapida formazione del capitale azionario, impiegando all'uopo nell'acquisto di azioni i capitali ora liquidi, ovvero le eventuali disponibilità di bilancio, in questo o nei venturi esercizi, coll'approvazione, ove occorra, dell'Autorità tutoria ».

Richiama quindi la loro speciale attenzione su questo punto, affinché essi non solo esprimano parere pienamente favorevole ad una iniziativa in tal senso dei Comuni, delle Provincie, delle Casse di Risparmio, dei Monti di Pietà e delle Banche, ma concorrano *efficacemente* a promuoverla, sia agevolando, nel miglior modo, la diffusione della notizia dell'emissione delle azioni, sia prestando valido concorso alla propaganda disposta dal Commissario Generale dell'emigrazione, incaricato di organizzare l'Istituto.

Anche l'on. Federzoni, Ministro dell'Interno, ha diretto una circolare ai Prefetti del Regno, nella quale, esposti « gli alti ed importanti fini di carattere nazionale » che hanno presieduto alla costituzione dell'Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, si rileva che l'acquisto delle azioni di detto Istituto rappresenta « un impiego non soltanto proficuo, ma anche di

indiscutibile sicurezza, che appare particolarmente adatto nei casi in cui, come per le istituzioni pubbliche di beneficenza, le disposizioni in vigore esigano che determinate disponibilità finanziarie siano investite in titoli garantiti dallo Stato ». Perciò l'on. Federzoni invita i Prefetti del Regno ad interessarsi perchè il concorso alla nobile iniziativa da parte degli enti pubblici dipendenti, e specialmente dei maggiori, « sia quanto più largo possibile, avendo presente che l'art. 6 del R. D. 15 dicembre 1923, n. 3148 autorizza le Casse di risparmio, i Monti di Pietà, gli Istituti e le Casse di assicurazioni, nonchè gli Istituti pubblici di Credito a sottoscrivere le azioni e le obbligazioni dell'I. C. L. E. anche in deroga ai loro statuti ».

L'on. Nava, Ministro dell'Economia nazionale, in un circolare diretta a tutti gli Enti e Organi che si riallacciano alla competenza del Ministero dell'Economia (del credito, dell'industria, dell'agricoltura, ecc.) si riporta alla lettera dell'on. Mussolini al Commissario Generale dell'emigrazione, per illustrare « gli scopi fondamentali » che a mezzo del nuovo Istituto si intende conseguire. Si tratta, dice l'on. Nava, non soltanto « di rimediare ai danni e alle lacune che per troppo tempo si sono lamentate a proposito del movimento emigratorio, ma di creare una organizzazione razionale per cui possano trarre vigoroso impulso tutte le nostre energie produttive. Inviare all'estero, invece di mano d'opera impreparata, inesperta, lavoratori inquadri in imprese organiche ben attrezzate e ben finanziate, sorrette da nostre menti direttive e da capitali nostri, significherà dimostrare all'Estero non solo le doti del lavoro manovale, ma anche il progresso mirabile della nostra tecnica in tutte le sue varie manifestazioni, dando così alla nostra stessa produzione nazionale *una maggiore possibilità di accreditarsi e di espandersi* ». La bontà ideale e pratica dell'iniziativa è « evidentissima » e l'on. Nava ritiene « suo dovere come Ministro dell'Economia Nazionale, di richiamare l'attenzione sulla necessità di collaborare utilmente » alle migliori fortune dell'Istituto.

Anche l'on. Giuriati, Ministro dei Lavori Pubblici e l'onorevole Di Scalea, Ministro delle Colonie, hanno diretto due caldissime circolari agli uffici da essi dipendenti perchè diano opera a vantaggio del costituendo Istituto.

L'on. Luzzatti, in qualità di Presidente dell'Associazione fra le Banche popolari cooperative, ha sollecitamente aderito all'invito del Commissariato generale dell'emigrazione « perchè le Banche Popolari Cooperative prestino al nuovo Ente il loro appoggio morale e finanziario, ed in una apposita circolare, rilevato « l'alto fine che s'intende raggiungere », così si è espresso :

« ... poichè le operazioni del nuovo Istituto saranno condotte con la massima prudenza e sotto l'assidua vigilanza del Governo,

confido che le Banche Popolari cooperative esamineranno con benevolenza se anch'esse non debbano con patriottica sollecitudine rispondere all'appello e concorrere, in proporzione delle loro libere disponibilità, alla sottoscrizione delle azioni. Pensino nelle loro deliberazioni a tanto fiore di nostra gente infelice costretta ad abbandonare la Patria, al dovere di far sentire che l'Italia non la dimentica, che l'Italia la ama e la aiuta ».

L'on. Ferrero di Cambiano, presidente dell'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, ha comunicato agli Istituti affiliati che « il Comitato esecutivo (dell'A.) nella sua riunione del 26 gennaio ha accolto volenterosamente l'invito pervenutogli dal Commissariato generale dell'emigrazione, perchè anche le Casse di risparmio vogliano concedere il generoso e provvido loro contributo di adesione e di sottoscrizione » all'I. C. L. E. Le Casse di Risparmio sono in conseguenza, state officiate e partecipare al nuovo Ente, « nella maggiore misura possibile, per quel sentimento di italianità che tutti ci anima e per quei fini patriottici e benefici che sempre ispirano le Casse medesime, mai seconde nel promuovere e nel favorire i grandi interessi nazionali ». ■